

I TURBINOSI MUTAMENTI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA



Studio legale
Avv. Francesco Samà

1

1

Ln 219/2012 3 Dlgs 154/2013

Disposizioni in materia di riconoscimento figli naturali

2

2

L. 219 /2012 e Dlgs 154/2013

- Eliminazione degli status di figlio naturale , di figlio adottivo minorenni e di figli legittimi e creazione di unico status di figlio
- La potestà genitoriale diventa la responsabilità genitoriale
- Il riconoscimento del diritto del minore "che abbia compiuto gli anni dodici ed anche di età inferiore ove capace di discernimento ... di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano"
- Attribuzione al Tribunale ordinario e non più a quello dei minorenni, della competenza per le controversie relative all'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio
- Affidamento dei figli nella crisi della coppia riforma codice civile art 337 ter e ss
- Esecuzione dei provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale ex art 709 ter cpc
- Diritto dei nonni legittimazione attiva

3

3

L n 219/2012 Dlgs 154/2013

- Diritto all'ascolto :
- Art 337 octies del codice civile: nella nuova formulazione si parla di obbligo e di ascolto , prima invece era facoltà ed audizione



- Essendo un diritto del minore essere ascoltato parimenti deve essere rispettato il suo diritto a non parlare

4

4

L'Ascolto

- CHE COSA E' ?
- Un diritto per il minore
- Un obbligo per il Giudice
- CHE COSA NON E'?
- Un obbligo per il minore
- Un diritto del genitore
- Un mezzo di prova




5

Quando non si deve procedere

- Se è contrario all'interesse del minore
- Manifestamente superfluo
- Quando l'oggetto del processo non coinvolge direttamente il minore


Il mancato ascolto deve essere correttamente motivato dal Giudice e non con una mera clausola di stile



6

Presupposti

- Maggiore di anni 12 **SEMPRE**
- Minore anni 12 se presente nel minore la capacità di discernimento



- La capacità del minore a riconoscere ciò che per lui è utile in riferimento a quanto avviene fuori della sua sfera personale e la conseguente capacità di operare scelte

7

Valutazione oggettiva della capacità di discernimento

- No ad un accertamento anticipato attraverso un CTU per stabilire la CD per i bambini infra 12 ma solo criteri oggettivi:
- Tra i sei anni ed i 12 si presume esista la capacità di discernimento in relazione al contesto sociale in cui vivono i minori : Scuola, presenza di fratelli maggiori etc
- Per minori infra 6 valutazione rimessa al Giudice eventuale ascolto demandato a CTU



8

In caso di rifiuto ?

- Se entrambi i genitori riferiscono : Giudice revoca provvedimento in cui a ha disposto l'ascolto
- Se viene riferito dal genitore convivente e contestato dall'altro ed il minore non è : Comparizione del minore onde verificare la veridicità del rifiuto, se è presente si interroga se non risponde ,la mancata risposta si intende come rifiuto



9

Responsabilità genitoriale : esecuzione dei provvedimenti

- Con il D. lgs 145/2013 sono stata introdotto rilevanti novità anche in tema di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori :
- 1) I provvedimenti relativi ai minori sono sempre esecutivi
- 2) Individuato il Giudice competente per l'attuazione del provvedimento : lo stesso Giudice che lo ha emesso .
 - E' stato introdotto l'art 709 ter cpc :
- 1) Dare attuazione ai provvedimenti presi sulla responsabilità genitoriale
- 2) Risolvere questioni insorte tra le parti
- 3) Porre rimedio all'inadempimento degli obbligati

10

Art 709 ter cpc

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore(1).

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
 - 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
 - 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
 - 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
- I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

11

Rapporto con art. 614 bis cpc

ART 614 BIS CPC

Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento(2). Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile(3).

12

La differenza tra i due procedimenti

- Art 709 ter cpc : regola il passato ovvero le parti chiedono l'intervento del Giudice in seguito a violazioni commesse dalla parti riguardo a precedenti provvedimenti presi dallo stesso Giudice
- Art 614 Bis cpc : serve a prevenire le eventuali violazioni future



13

Diritto dei nonni di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni

- Art 317 bis i comma cc ,ha introdotto: il diritto dei nonni di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni
- giudizio nell'ipotesi in concreto impedito
- Il diritto di agire autonomamente in cui l'esercizio di tale diritto sia
- PRINCIPIO DI RECIPROCITA' DEL DIRITTO DI FREQUENTAZIONE



14

14

Contenuto del diritto degli ascendenti

- Non incondizionato ed assoluto, ma strumentale alla piena realizzazione della personalità del nipote
- Secondo comma art 317 bis invece introduce lo strumento processuale per la tutela del diritto
- Ricorso al Tribunale dei Minorenni .
- Introduzione della facoltà di intervento in seguito al diritto ?
- Si ritiene di no: sia per una questione di competenza (due Giudici diversi)
- Sia perchè oggetto del processo di separazione è solamente il rapporto tra genitori e figli

15

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione L. 162/2014

- Introduzione della negoziazione assistita per i procedimenti di separazione e divorzio(modificazioni le condizioni della separazione o del divorzio), senza necessariamente rivolgersi al giudice , riducendo in questo modo notevolmente i tempi della procedura
- Accordo con due avvocati e trasmissione dell'accordo al Procuratore della Repubblica per ottenere autorizzazione , in presenza di figli minori e nulla osta senza figli
- Conclusione senza assistenza legale di un accord davanti al Sindaco purché in assenza di figli e che l'accordo non contenga patti produttivi di effetti traslativi di diritti reali.



16

La negoziazione assistita

- Definizione :

La negoziazione assistita consiste nell'accordo (c.d. **convenzione di negoziazione**) tramite il quale le parti in lite convengono "**di cooperare in buona fede e lealtà**", al fine di **risolvere in via amichevole una controversia, tramite l'assistenza di avvocati**, regolarmente iscritti all'albo ovvero facenti parte dell'avvocatura per le pubbliche amministrazioni.

Art 6 in materia di famiglia :
tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una **soluzione consensuale di separazione personale**, di **cessazione degli effetti civili** o di **scioglimento del matrimonio** (nei casi di cui all'art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di **modifica delle condizioni** di separazione o divorzio precedentemente stabilite.)

Gli accordi raggiunti attraverso la negoziazione assistita hanno gli stessi effetti di una sentenza o dell'provvedimento di omologa del Giudice

17

Le fasi della NA

- Il procedimento di compone di tre fasi : L'invito



La convenzione di negoziazione

L'accordo

18

Invito

E' l' atto con il quale la parte che intende risolvere la controversia in materia familiare attraverso la procedura della negoziazione assistita , invita tramite il proprio avvocato l'altra parte a stipulare un convenzione di negoziazione



19

La convenzione di negoziazione

La seconda fase della negoziazione è caratterizzata dalla stipulazione della convenzione:

I principi della negoziazione assistita sono :

Buona fede

Lealtà

Riservatezza



20

La convenzione di negoziazione

La convenzione è un contratto vero e proprio con il quale vengono fissate le regole della procedura che le parti si obbligheranno a seguire al fine di risolvere in via amichevole la controversia , secondo i principi della Negoziazione assistita

Deve essere redatta in forma scritta e deve contenere:

La durata della procedura (non meno di un mese ,non più di tre mesi prorogabile di trenta giorni su accordo tra le parti)

L'oggetto della controversia



21

Codificare i principi

- Buona fede e correttezza :

Prendiamo atto che la NA è un metodo non contenzioso per la risoluzione dei conflitti , improntato ai principi della buona fede , della correttezza , della trasparenza e della riservatezza delle informazioni


- *Ci impegniamo per tutta la durata della NA a comportarci con buona fede e correttezza, evitando comportamenti finalizzati a coartare la volontà dell'altra parte, come ad esempio la minaccia di ricorrere in via contenziosa all'Autorità Giudiziale*

- *Ci impegniamo a non sfruttare eventuali incongruenze o errori di calcolo contenuti nelle informazioni fornite dall'altra parte, al contrario signaleremo apertamente tali errori affinché possano essere corretti.*

22

Trasparenza delle informazioni

Ci impegniamo durante la negoziazione a condividere tutte le informazioni rilevanti , intese come informazioni capaci di influenzare le scelte dell'altro , in modo tempestivo , completo leale e ci impegniamo ad aggiornarle prontamente in caso di sopravvenuti cambiamenti.



23

Riservatezza

Nell'intraprendere questo percorso , prendiamo atto e concordiamo che le comunicazioni , le informazioni e i documenti esibiti all'interno della procedura hanno carattere confidenziale e riservato e possono essere divulgati esclusivamente in modo riservato al tavolo della negoziazione . La stessa riservatezza è riservata agli eventuali rapporti , relazioni o annotazioni che i professionisti dovessero predisporre nel corso del procedimento

Non presenteremo come elemento di prova , né esigeremo l'esibizione in giudizio , di qualsivoglia documento redatto o predisposto dagli avvocati nell'ambito della NA

24

Ancora sulla Buona fede

Ci impegniamo salvo diverso accordo a non compiere durante il procedimento di negoziazione atti tali da alterare il nostro personale quadro economico o quello della famiglia, a non compiere atti di amministrazione straordinaria dei nostri beni o dei beni della famiglia, a non contrarre debiti o obblighi che impegnino l'altra parte, a non estinguere polizze assicurative esistenti, soprattutto se sanitarie o sulla vita. Ci impegniamo altresì a lasciare invariata la residenza dei nostri figli.



25

Clausola sulla importanza bigenitorialità

Nel trattare le questioni relative ai figli, le parti pendono atto dell'obbligo di giungere ad accordi che mettano al centro gli interessi dei minori e il loro benessere, privilegiando in particolare la continuità del rapporto con ciascun genitore.



26

Bigenitorialità

Ci impegniamo in ogni caso ad astenerci dal denigrare l'altro genitore, dall'utilizzare i nostri figli quale mezzo per comunicare con l'altro, dall'emarginare l'altro dalla cura e all'educazione dei nostri figli o dal sottrarci alla responsabilità genitoriale. Ci impegniamo altresì a salvaguardare la figura dell'altro genitore agli occhi dei nostri figli, a favorire la prosecuzione di una relazione continuativa e significativa a ad essere collaborativi e solidali per la loro educazione.



27

L. n 55/2015 Disposizioni in materia di cessazione effetti civile del matrimonio

- Questa legge è più comunemente conosciuta come la legge sul DIVORZIO BREVE.
- In caso di separazione giudiziale il tempo che deve trascorrere per poter chiedere il divorzio è : **UN ANNO dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale.**
- **SEI MESI per le separazioni consensuali sei mesi che decorrono dall'udienza di omologa.**
- **SEI MESI dopo la negoziazione assistita , sei mesi che dalla firma dal giorno in cui il PM autorizza l'accordo.**

28

Altri effetti


- Scioglimento della comunione nelle separazioni giudiziali all'udienza presidenziale e non più con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio



29

Legge 20 maggio 2016 n 76 Le unioni civili

- LA legge riconosce le unioni civili quale formazione sociale riconosciuta, che unisce due persone dello stesso sesso, mediante una celebrazione formale, costituendo un rapporto familiare strutturato sul modello di quello matrimoniale
- ISTITUTO DIFFERENTE DAL MATRIMONIO (DIFFERENZE)
- ASSENZA DI PUBBLICAZIONE
- NON SI INSTAURA ALCUN TIPO DI AFFINITA' CON I PARENTI DELL'ALTRA PARTE
- DIVERSA INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI E DEI DOVERI
- Non necessariamente un'unione basata su di una relazione sentimentale



30

Affinità con il matrimonio

- Comma 20 Art 1 Estende i diritti derivanti dall'Unione civile a quelli derivanti dal matrimonio :
- 1) Facoltà di astensione dal deporre contro l'altra parte in un processo penale
- 2) Acquisto cittadinanza italiana per il cittadino straniero che si unisce a cittadino italiano
- 3) Ricongiungimento familiare
- 4) Congedo matrimoniale
- 5) Assegni familiari



31

Differenze con il matrimonio

- Non si applicano le disposizioni relative alla legge sulle adozioni
- Non è prevista la separazione ma si passa direttamente allo scioglimento dell'unione civile
- Disciplina del Cognome
- Obbligo di assistenza morale e materiale e della coabitazione, e contribuire ai bisogni della famiglia secondo il proprio reddito – No fedeltà ex art 143 cc



32

La costituzione dell'Unione Civile

- E' un procedimento composito che si articola in due fasi
- LA PRIMA FASE : le parti presentano richiesta all'ufficiale di Stato civile: Nome, Cognome, luogo di nascita, cittadinanza, luogo di residenza, luogo di residenza indicato per l'unione civile, l'insussistenza della causa impeditiva indicate dal 4 comma art 1 della legge. Dall'ufficiale di Stato civile deve essere redatto verbale
- LA SECONDA FASE : trascorsi 30 giorni è possibile procedere alla celebrazione della costituzione, occorrono due testimoni in quella sede le parti dovranno scegliere il cognome ed il regime patrimoniale dell'Unione civile
- ATTO DI COSTITUZIONE UNIONE CIVILE

33

EFFETTI GIURIDICI DELL'UNIONE CIVILE

Il legislatore ha deliberatamente scelto di non porre sotto la protezione dell'art 29 della costituzione le Unioni civili

COSTITUZIONE ART. 29

- *"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare"*
- **Principio di autonomia della famiglia**
- **Principio di uguaglianza fra i coniugi**

34

art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

35

art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

36

IL DOVERE DI FEDELTA'

- Perchè non è stato ricompreso ?
- 1) E' ricompreso nel più ampio dovere di assistenza morale e materiale
- 2) L'Unione civile non essendo regolata dall'art 29 cost. Non è un unione basata esclusivamente su di un relazione affettiva
- 3) La fedeltà ha rilevanza solo nella separazione e la separazione non esiste nella unione civili si applicano le norme relative al divorzio



37

Il dovere di collaborazione

- Anche questo dovere non è ricompreso fra i doveri dell'unione civile.
 - Anche'esso però puo considerarsi una specificazione del più generale obbligo di assitenza morale e materiale.
 - Alle Unioni civile si applica la disposizione di cui all'art 146 cc
- Il diritto all'**assistenza morale e materiale** previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa (1) dalla residenza familiare [144], rifiuta di tornarvi.
- La proposizione della domanda di **separazione** [150 ss.] o di **annullamento** [117 ss.] o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di **allontanamento** dalla residenza familiare (2).
- Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni (3) del coniuge allontanatosi [179, 215 ss.], nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

38

Obbligo di prestare alimenti

- Il patner dell'Unione civile vine equiparato al coniuge nella gerarchia dei soggetti obbligati ex art 433 cc



Alimenti

Prestare i mezzi di sostentamento necessari a chi non è in grado di procurarseli, e si trova in stato di bisogno
 L'obbligazione di alimenti si fonda sul vincolo di **solidarietà familiare**

- Art. 433 c.c.
 All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
- 1) il coniuge;
 - 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
 - 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
 - 4) i generi e le nuore;
 - 5) il suocero e la suocera;
 - 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

39

La violazione dei doveri nell'Unione civile

- Nel matrimonio la sanzione per la violazione degli obblighi derivanti ex art 143 c
- LA PRONUNCIA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE i



40

La violazione dei doveri nell'Unione civile

- La legge 76/2016 esclude l'applicazione dell'istituto della separazione ma prevede direttamente lo scioglimento del vincolo
- Violazione = illecito civile = risarcimento del danno
- Al momento dello scioglimento il Giudice laddove dovesse decidere il pagamento di un assegno divorzile, per stabilire l'entità dell'assegno dovrà anche valutare le ragioni che hanno dato luogo allo scioglimento

Cassazione n 11504, 1 sez civile del 10 maggio 2017

41

Regolamentazione Coppie di fatto

- Possono essere formate sia da eterosessuali che non vogliono contrarre matrimonio sia da omosessuali che non vogliono porre in essere un Unione civile

in via preliminare, è importante ricordare che i diritti e gli obblighi previsti dalla Legge Cirinnà non sono subordinati in via esclusiva alla registrazione delle convivenze della coppia all'anagrafe del Comune di residenza. La Legge è infatti valida anche per le convivenze di fatto non registrate formalmente secondo questo sistema.



42

DIRITTI E DOVERI

- Il convivente può : essere nominato tutore se il partner viene dichiarato inabilitato, può visitare il partner in carcere in ospedale prestando assistenza in caso di malattia , può decidere sul trattamento terapeutico
- Successione nel contratto di affitto in caso di morte del convivente, intestatario del contratto per un periodo da 2 a 5 anni
- Può rimanere nell'immobile ove il partner sia il proprietario e ne sopraggiunga il decesso
- Spetta il risarcimento del danno in caso di morte del partner per atto illecito
- In caso di separazione su richiesta di uno degli ex conviventi il Giudice può infatti stabilire l'obbligo al versamento degli alimenti. Tale obbligo è però valido solo se l'ex partner versa in stato di bisogno. A differenza di quanto succede per le coppie sposate, **non è invece possibile richiedere il "mantenimento"**: gli alimenti sono relativi solo alla necessità di sopravvivenza dell'ex partner e sono quindi inferiori in importo al mantenimento. L'obbligo di versamento degli alimenti è inoltre a tempo determinato e viene fissato in misura proporzionale alla durata della convivenza.

43

I contratti di convivenza

Il contratto di convivenza non è un obbligo imposto dalla legge per le coppie di fatto, ma solamente un'opportunità. Si tratta quindi di una facoltà: chiedendo di redigere e firmare un contratto di convivenza la coppia si tutela esclusivamente sul piano economico e patrimoniale.

Per essere valido, il contratto deve essere redatto seguendo alcune indicazioni formali: **tra queste l'autenticazione da parte di un notaio o avvocato, pena la sua nullità.**



44

Quale procedura seguire?

Per essere valido a livello legale, il contratto deve rispettare i seguenti requisiti:

- redatto in forma scritta;
- con atto pubblico o scrittura privata;
- autenticato da un notaio o un avvocato per attestare la conformità dello stesso alle norme dell'ordine pubblico.

Non è tutto: dopo la stipula del contratto di convivenza, l'avvocato o il notaio hanno il dovere di trasmettere una copia al Comune di residenza entro 10 giorni. Questo consentirà l'iscrizione del contratto nei registri anagrafici e renderà attivo l'accordo patrimoniale in esso contenuto.

La registrazione anagrafica serve per estendere i contenuti del contratto anche a terzi.

45

Contenuto del contratti di convivenza

Regolamenta la gestione patrimoniale ed economica della vita di coppia quindi hanno un ampio raggio di applicazione. Nello specifico, i contenuti del contratto di convivenza riguardano:

- il luogo in cui la coppia decide di convivere e quindi dove stabilisce la propria sede di residenza;
- le modalità per la contribuzione alle spese economiche della famiglia (in base al reddito e alla capacità di lavoro);
- la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni.

Inoltre, il contratto di convivenza **non può stabilire termini**, ovvero indicazioni sulla durata dell'accordo patrimoniale e condizioni.

La coppia può decidere di regolare anche la fine della convivenza, infatti nel caso in cui il recesso sia dovuto ad una separazione, **può essere presentata richiesta al Giudice di versamento degli alimenti**, laddove però il partner richiedente versi in una situazione di bisogno e difficoltà economica

46

L'omogenitorialita'

- La disciplina giuridica della filiazione, naturale artificiale, attualmente vigente, gravita attorno al modello tradizionale di famiglia, quale nucleo formato da una coppia eterosessuale.
- La legge n 76/2016 non ha in questo senso apportato alcuna modifica. Le norme riguardanti la spechchild adoption sono stata stralciate.



47

20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

48

Adozione in casi particolari (Art. 44 e seguenti L. 184/83)

Casi particolari (Art. 44 e seguenti L. 184/83)

Si parla di adozione particolare di un minore nel caso in cui:

a) l'adottante sia una persona unita al minore da vincolo di parentela entro il 6° grado o da un rapporto stabile precedente alla perdita dei genitori;

b) per il coniuge convivente del genitore del minore, per favorire il proseguimento dell'unità familiare e garantire, quindi, una crescita armonica del minore;

c) quando è impossibile l'affidamento preadottivo del minore in stato di abbandono o appare controproducente per il minore interrompere l'affidamento o i rapporti con la famiglia di origine.


In tutti questi casi, comunque, il Tribunale per i Minorenni deve accertare che l'adozione particolare risponda all'interesse del minore. Una delle motivazioni può essere, ad esempio, che sia preferibile salvaguardare il rapporto affettivo già in atto anziché instaurare un'adozione legittimante con una coppia sconosciuta. Anche nel caso dell'adozione particolare, ci deve essere il consenso del minore che abbia compiuto 14 anni e il maggiore di 12 deve essere sentito personalmente dal giudice.

Horizontal lines for notes.

49

La giurisprudenza si sostituisce al legislatore

- Sentenza Corte di Cassazione n 19599 30 settembre 2016
- Prima applicazione del principio enunciato dalla sentenza
- Decreto di riconoscimento provvedimento di adozione straniera Tribunale dei minorenni di Firenze 17 marzo 2017



Horizontal lines for notes.

50

Principi espressi

- La tutela del minore intesa in senso ampio di garanzia di diritti non può essere compressa da paletti culturali e vuoti normativi
- Evoluzione del concetto di ORDINE PUBBLICO



Horizontal lines for notes.

51